

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "L'albero dei sorrisi ONLUS"

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. del 4 dicembre 1997, n.460 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile, ai sensi della Legge 266/91 ed ai sensi della Legge Regionale 15/92 e successive modifiche ed integrazioni, denominata "L'albero dei sorrisi" con sede legale in Genova, Via del Commercio, 27.

Oltre alla denominazione, se ed in quanto ne sussistano i presupposti, dovrà essere indicato l'acronimo ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale). L'associazione può anche essere denominata, più brevemente, "L'albero dei sorrisi -ONLUS".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Genova, in Via del Commercio, civico numero 27. Qualora l'attività lo richiedesse potranno essere costituite delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa.

Articolo 3

La durata dell'associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2030.

SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

L'Associazione non avente scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza e della tutela e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.

L'associazione intende, in particolare:

a) sostenere economicamente attività rivolte a soggetti in gravi difficoltà economiche e socio-culturali in Italia e nel mondo e mettere a disposizione apparecchiature elettromedicali nuove e/o ri-condizionate e/o presidi medico chirurgici donate da società e/o enti, attrezzature, arredi e stanziando i fondi occasionalmente raccolti nell'esercizio degli scopi istituzionali;

b) collaborare con altri enti aventi scopo uguale, affine, analogo e comunque connesso al proprio;

c) sostenere attività rivolte alla tutela dell'ambiente e della natura attraverso programmi mirati alla ri-forestazione del patrimonio boschivo italiano, alla pulizia del mare e delle coste del territorio italiano;

Inoltre l'associazione potrà:

d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

Attività connesse:

g) istituire premi e borse di studio a favore di soggetti meritevoli economicamente svantaggiati;

h) programmare e organizzare occasionali raccolte di fondi in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

i) svolgere ogni altra attività di supporto, ovvero necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali.

Al fine del perseguimento delle finalità istituzionali è fatto divieto all'Associazione di svolgere attività

diverse da quelle menzionate alla lettera a) punto p. 3 del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 ad eccezione di quelle ad esse connesse.

FONDO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

Patrimonio: il fondo comune dell'Associazione è costituito:

dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti dal patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione dell'Associazione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 6

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di Novembre il Consiglio direttivo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 Aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione nè in caso di anticipato scioglimento, salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus dello stesso identico settore.

Articolo 7

Le cariche sociali dell'Associazione sono a titolo gratuito, ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sopportate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

CATEGORIE DI SOCI

Articolo 8

L'Associazione comprende due categorie di associati:

1) Soci Fondatori

2) Soci Partecipanti

Articolo 9

Soci fondatori:

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo: i signori Patrizia La Rosa, Maria Cipriani, Mario Camia, Pierluigi Menoncin, Fiorangelo Foppiani, Riccardo Di Terlizzi, Gian Roberto Camia, Marcello Bosio, Lara Camia.

Articolo 10

Soci Partecipanti:

Sono soci "Partecipanti" tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità dell'Associazione aderiscono volontariamente all'Associazione, mediante presentazione per iscritto di domanda di adesione al Consiglio direttivo e versamento della relativa quota sociale, e che vengono accettati come tali dal Consiglio direttivo. Le quote sociali dei soci vengono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci partecipano all'Assemblea Generale dei soci con diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea fatto salvo quanto previsto in merito alla perdita di qualifica di socio di cui all'art. 12. La qualifica di socio, sia fondatore sia partecipante, è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari

Articolo 11

Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e Recesso

Il Consiglio direttivo decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- dimissioni presentate per iscritto al Consiglio direttivo;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti da presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi dell'Associazione di cui all'art. 4 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e /o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuto;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Revisore dei Conti.

Articolo 14

Consiglio direttivo:

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri. La composizione sarà la seguente:

- a) il signor Mario Camia per la durata di tre anni;
- b) due membri nominati nell'atto costitutivo per la durata di tre anni.

Il Consiglio può cooptare fino ad altri due membri scegliendoli tra i Partecipanti; in tal caso il Consiglio direttivo sarà composto da un massimo di cinque membri.

I membri del Consiglio direttivo sub lettera b) e quelli di cui al secondo comma del presente articolo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo anno d'esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio direttivo potrà ritenersi validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Articolo 15

Assenze ingiustificate

Il membro del Consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle

designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 16

Competenze del Consiglio

Al consiglio direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per statuto, all'Assemblea Generale dei soci, nonché l'esecuzione e l'attuazione di delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

Il Consiglio direttivo approva gli obiettivi ed i programmi dell'Associazione, proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività dell'Associazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 4 del presente Statuto;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri.

Per una migliore efficacia dell'operare del Consiglio direttivo, parte dei suoi poteri possono essere delegati al Presidente.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri senza obblighi di forma purché, con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa :

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica, purché sia presente il Presidente.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata. Delle riunioni del Consiglio è apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17

Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è nominato nell'atto costitutivo e successivamente designato dall'Assemblea, egli dura in carica tre anni e può essere ri-eletto.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi, agisce e resiste a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati, ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente, inoltre, cura la relazione con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.

Articolo 18

Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea Generale dei soci è costituita dai soci fondatori e dai partecipanti che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, siano in regola con il pagamento delle quote sociali al 31 dicembre dell'anno precedente, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimenti di espulsione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea e' convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno entro il primo quadrimestre di ogni anno per la ratifica del preventivo finanziario e del bilancio consuntivo.

Le Assemblee si riuniscono ogni qualvolta lo richieda una necessità urgente, sia in seguito alla richiesta del Presidente dell'Associazione o della maggioranza del Consiglio Direttivo o ne sia fatta motivata richiesta da almeno due Soci.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione con invito scritto e corredato dell'ordine del giorno della seduta, del luogo, della data, di prima e seconda convocazione.

Le Assemblee si tengono presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso, purché nel Comune di Genova o nell'immediato vicinato se vi e' ivi un luogo idoneo per l'adunanza.

L'avviso e' inviato almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione a mezzo lettera o comunicazione equipollente, anche telematica, al domicilio dei Soci dichiarato all'atto dell'ammissione o in seguito comunicato.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; la data della seconda convocazione deve essere almeno un giorno lavorativo seguente a quello della prima convocazione ed è valida qualunque sia il numero di associati presenti direttamente

Le persone giuridiche e/o gli enti in genere che siano Soci partecipano in persona dei loro legali rappresentanti e/o procuratori all'uopo autorizzati.

I soci di minore età vengono all'uopo rappresentati dai loro legali rappresentanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide qualora risultino adottate a maggioranza dei membri presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea generale dei soci:

- approva il bilancio di previsione ed il bilancio consultivo dal quale devono risultare i contributi, i beni ed i lasciti ricevuti;
- delibera eventuali modifiche statutarie e i regolamenti;
- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio direttivo e la loro sostituzione in caso di dimissioni e/o impedimento definitivo;
- nomina il Revisore dei Conti;
- delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio;
- ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo.

Articolo 19

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti sarà nominato nella prima convocazione dell'assemblea e sarà scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio direttivo. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

DURATA E SCIoglimento

Articolo 20

Lo scioglimento dell'Associazione, oltre che per le cause e nei modi di legge, avverrà quando la partecipazione dei Soci, per numero, scarso impegno o difficoltà di riunione degli Organi Sociali, non sia più sufficiente a soddisfare le finalità dell'Associazione stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale che operi in identico settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

NORME FINALI

Articolo 21

Clausola di rinvio

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni di legge speciali e quelle del Codice Civile in materia di associazioni, ed al regolamento interno dell'associazione, eventualmente redatto dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22

Norma transitoria

Gli organi dell'Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.